

Il Registro Imprese della Camera di Commercio di Bari e la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione hanno inteso dare impulso ad un progetto di e-government che, utilizzando in modo integrato la rete, il documento informatico, la firma digitale, la posta certificata, sta dimostrando come l'utilizzo delle tecnologie innovative nelle P.A. possa chiaramente costituire un contributo al miglioramento dei servizi, scardinando gli anacronistici rapporti che ancora caratterizzano le modalità di interazione delle Amministrazioni fra loro e con i cittadini. La facilità di realizzazione e l'efficacia complessiva in termini di costi/benefici consente di promuovere una nuova cultura gestionale con la possibilità di risolvere i problemi logistici ed economici legati alla gestione dei sempre più voluminosi archivi cartacei.

L'attuale quadro normativo, dalle leggi Bassanini al Codice della PA digitale, ha di fatto introdotto l'utilizzo delle nuove tecnologie disponibili sul mercato (sistemi di gestione di banche dati, documento informatico, firma digitale, posta elettronica certificata, reti) per la digitalizzazione della PA. La sua applicazione risulta però ancora insufficiente, in termini di utilizzo e diffusione, essendo rari gli esempi di procedimenti amministrativi interamente informatizzati, malgrado la loro piena sicurezza e validità giuridica.

L'idea del progetto è nata a seguito dell'avvio da parte del Registro Imprese delle procedure relative alla cancellazione d'ufficio delle imprese e società non più operative in attuazione di quanto stabilito con il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.

L'ultima fase di tale articolata procedura prevede la trasmissione, da parte del Conservatore, degli atti al Giudice del Registro al fine di ottenere il decreto la cancellazione dell'impresa.

I procedimenti di cancellazione d'ufficio aprono una fase processuale nell'ambito della procedura che si attiva con il deposito di appositi ricorsi individuali e delle relative note di iscrizione a ruolo.

L'elevato numero di ricorsi da presentare (3192 imprese individuali e 2155 società di persone) avrebbe comportato un notevole "costo" per il funzionamento dell'apparato rischiando di paralizzare o quantomeno di rallentare le altre attività.

Al fine di giungere, pertanto, alla conclusione del procedimento si è inteso utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al fine di agevolare il lavoro alle

amministrazioni coinvolte. A seguito di una serie di incontri con il cancelliere competente dott. Leone e il conservatore del registro imprese è stato possibile superare gli ostacoli tecnici e procedurali che si frapponivano per lo svolgimento delle procedure previste dal decreto

A tal fine la Camera di Commercio ha fornito gratuitamente al Tribunale due Carte Nazionale dei Servizi (CNS), ossia il dispositivo di firma digitale completo del certificato di sottoscrizione e di autenticazione e due caselle di Posta Elettronica Certificata.

Si sta, in tal modo, procedendo alla trasmissione per via telematica dei ricorsi individuali sottoscritti digitalmente dal conservatore e del file XML generato utilizzando il programma informatico per la composizione della Nota di Iscrizione a Ruolo, tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata che assicura l'attestazione del ricevimento e l'avvenuta consegna dei documenti inviati, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 14 del DPR 445/2000.

Tale sistema, inoltre, non prevedendo l'accesso ai sistemi operativi delle singole amministrazioni offre particolari garanzie di sicurezza.

Tale attività è stata possibile anche sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo 13 febbraio 2001, n.123, che ha introdotto il sistema "processo telematico" nel nostro ordinamento. Il Regolamento ammettendo, in via generale, *"la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici"* e prevedendo che *tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere redatti in forma di documenti informatici sottoscritti con firma digitale*, ha permesso di dare vita ad un sistema informatizzato dell'attività del Giudice del Registro.

Inoltre, con l'entrata in vigore della L. 15 marzo 1997 n. 59 e del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 e, successivamente, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il documento informatico sottoscritto con firma digitale è *valido e rilevante a tutti gli effetti di legge* e soddisfa il *requisito legale della forma scritta*, con la conseguenza che la trasmissione dei documenti con strumenti informatici può ora considerarsi valida ed efficace agli effetti di legge.

La parificazione del documento informatico sottoscritto con l'apposizione della firma digitale alla scrittura privata può ritenersi certamente riferibile non solo ai casi in cui la forma scritta è richiesta *ad probationem* ma anche alle ipotesi in cui il requisito della forma scritta è richiesto *ad substantiam*.

L'invio degli atti attraverso documenti informatici mediante posta elettronica certificata permette, inoltre, di eliminare la maggior parte della documentazione cartacea, giungendo i documenti dall'esterno per via telematica e consente ai soggetti coinvolti l'accesso alle informazioni in esso contenute tramite l'utilizzo di certificati digitali.

Al termine della fase processuale anche la trasmissione del decreto di cancellazione avviene per via telematica, redatta come documento informatico sottoscritto con firma digitale dal Giudice del Registro e dal Cancelliere.

La possibilità, da parte del giudice, di formare e sottoscrivere provvedimenti in forma digitale è risultata possibile grazie al disposto degli artt. 121 e 131 cod. proc. civ. Tali norme enunciano espressamente il principio di libertà delle forme nel processo.

L'integrazione del principio di libertà delle forme, *ex art. 121 c.p.c.*, attuata mediante la disposizione di cui all'art. 4 del regolamento è in grado di consentire la redazione di tutti gli atti del processo, sia di parte che del giudice (sentenze, decreti e ordinanze), mediante la forma elettronica.

Per la notificazione eseguita dalla cancelleria mediante posta elettronica certificata e con sottoscrizione digitale del documento, la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della procedura di validazione temporale

I principi in materia sono quelli stabiliti dall'art. 12 del D.P.R. 513/1997 (art. 14 D.P.R. 445/2000) nonché quelli affermati nella Direttiva 2000/31/CE (c.d. Direttiva sul commercio elettronico), il cui art. 11, comma 1, prevede che "l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi". Il citato art. 14 D.P.R. 445/2000 dispone che "il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato".

Ai fini del perfezionamento della comunicazione e della notifica, non si richiede cioè che il destinatario *visualizzi* il messaggio di posta elettronica, ma che il gestore del sistema di trasporto delle informazioni (cfr. art. 13 D.P.R. 513/1997; art. 17 D.P.R. 445/2000) renda *accessibile* l'atto al destinatario, alla stregua di quanto avviene con la posta ordinaria pervenuta all'indirizzo fisico del destinatario.

Nella specie è sufficiente che l'*e-mail* raggiunga il gestore del servizio del destinatario e che, quindi, il destinatario sia in grado di accedere a tale posta. Di ciò il suddetto gestore rilascia immediata e automatica "ricevuta di consegna". Su tale ricevuta di consegna il notificatore dovrà quindi applicare la procedura di "validazione temporale" che, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e le successive regole tecniche al riguardo approvate con D.P.C.M. 8 febbraio 1999 garantisce l'attestazione di data e ora in termini di affidabilità e sicurezza.

Al fine di consentire controlli sul servizio automatico di segnalazione di avvenuta ricezione del documento informatico, in caso di contestazione sulla ricezione della posta elettronica, è stabilito altresì che i dati relativi all'attestazione temporale siano conservati dal notificatore per un periodo non inferiore ai cinque anni

La formazione del fascicolo informatico *non* ha, però, eliminato l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo. Così pur procedendo all'iscrizione della causa a ruolo per via telematica la cancelleria è comunque tenuta alla formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo. In tale circostanza, il fascicolo cartaceo non potrà che contenere *copie* degli atti il cui originale è costituito dal documento informatico.

La collaborazione tra istituzioni e il ricorso alle nuove tecnologie informatiche rappresentano il sistema per offrire all'utenza servizi più efficienti e più economici e possono dare alle amministrazioni pubbliche grandi opportunità di rinnovamento e di sviluppo.

IL CONSERVATORE

(dr.ssa Angela Patrizia Partipilo)

IL CANCELLIERE

(dott. Spiridione Leone)